



Il Prefetto della provincia di Cosenza

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *“Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:*
 - a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;*
 - b) di provvedere anche direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione”.*
- ai sensi del comma 2 del citato art. 32, *“Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo”;*
- ai sensi del comma 8 del citato art. 32, *“Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso ed interamente eseguito il contratto di appalto è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo”;*



Al Prefetto della provincia di Cosenza

- in data 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, è stato siglato un protocollo con il quale sono state adottate le *“Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”*;
- in data 27 gennaio 2015 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le *“Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia”*;
- in data 19 gennaio 2016 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le *“Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10, del decreto legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia”*;
- in data 4 agosto 2016 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Salute e dal Presidente dell'ANAC le *“Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- in data 16/10/2018 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le *“Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 90/2014”*;
- in data 14 novembre 2018 il Presidente dell'ANAC ha emanato la delibera n. 1040 avente ad oggetto *“Pubblicazione delle proposte del Presidente dell'ANAC e dei decreti prefettizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. n.33/2013, e dell'art. 32, co. 8, del d.l. n. 90/2014”*;
- in data 11 aprile 2019 il Presidente dell'ANAC ha adottato le *“Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.A.C. di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014”*

PRESO ATTO CHE:

con nota in data 29 ottobre 2021, acquisita al protocollo di questa Prefettura il 03 novembre 2021, a cui si fa integrale rinvio, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proposto al Prefetto di Cosenza di adottare, nei confronti della **Coopservice Società Cooperativa P.A. (P.I. 00310180351)** con sede legale in Reggio Emilia - sulla base degli elementi di fatto e di diritto contenuti nel procedimento penale 2013/2018 R.G.N.R., con ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa in data 16 dicembre 2020 (acquisita da ANAC al prot. n. 13611 del 16 febbraio 2021), con cui il GIP presso il Tribunale di Cosenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro procuratori speciali e dipendenti della medesima Coopservice Soc. Coop., contestando agli indagati condotte illecite che integrano gli estremi dei reati di truffa aggravata (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di falso (artt. 476, c. 2, e 479 c.p.) con riferimento all'appalto per i *“Servizi di pulizia e servizi integrativi”* presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, (CIG 4067112EFB) – l'applicazione della misura ex art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014. (Fasc. ANAC n. 1126/2021);



Il Prefetto della provincia di Cosenza

CHE con nota datata 26 novembre 2021 l'ANAC ha fornito chiarimenti sul “*Criterio di individuazione del Prefetto territorialmente competente a disporre la misura del sostegno e monitoraggio*” applicato anche alla proposta di cui trattasi;

RILEVATO CHE con nota n. 118146 del 09 novembre 2021, giusta richiesta di accesso agli atti, effettuata dalla Coopservice Società Cooperativa P.A. per il tramite del proprio legale, acquisita al protocollo di questa Prefettura in data 04 novembre 2021, al n. 0116192, si è provveduto a trasmettere, in formato digitale, copia della proposta ANAC di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio e relativi allegati;

VISTA la nota del 10 novembre 2021, acquisita al prot. n. 0119623 del 12 novembre 2021, con la quale il legale della Coopservice Società Cooperativa P.A. ha esposto i motivi per i quali si dovrebbe evitare l'adozione della misura straordinaria proposta dall'ANAC;

VISTA la nota n. 132642, del 13 dicembre 2021, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Coopservice Società Cooperativa P.A. (P.I. 00310180351), fissando l'audizione richiesta dalla medesima società per il 12 gennaio 2022 in modalità videoconferenza causa l'acuirsi del fenomeno pandemico;

VERIFICATO che in tale circostanza la Coopservice Società Cooperativa P.A. ha ribadito la richiesta di archiviazione della proposta ANAC;

DATO ATTO, pertanto, del rispetto delle garanzie di partecipazione al presente procedimento amministrativo e della propria competenza a decidere in merito all'adozione della misura richiesta, tenuto conto del “*luogo in cui ha sede la stazione appaltante*”;

CONSIDERATO il contenuto degli scritti difensivi fatti pervenire dal legale della Coopservice Società Cooperativa P.A. in data 17 gennaio 2022, che rappresenta una forma di condensazione delle argomentazioni esplicitate in occasione dell'audizione del 12 gennaio precedente;

RISCONTRATO che quella proposta dal Presidente dell'ANAC con nota Fasc. Anac n.1126/2021 del 29 ottobre 2021, è misura, in quanto provvedimento con funzione preventiva, che richiede quali presupposti per la sua adozione:

- il *fumus boni iuris*, basato su elementi concreti in ordine alla circostanza che l'appalto sia connesso a un'attività di tipo illecito;
- la *gravità dei fatti*, desunta dalla consistenza oggettiva e dallo “spessore” probatorio della *notitia criminis*, riconducibile a “*fatti gravi ed accertati*”;

PRESO ATTO a tal proposito, che la sussistenza del *fumus boni iuris* si ricava dalla ricostruzione delle vicende contrattuale e processuale per come segue:

- A) La Coopservice Società Cooperativa P.A. (P.IVA.: 00310180351) con sede legale in Reggio Emilia 42122 – Via Rochdale, n. 5 è risultata affidataria dell'appalto per i “*Servizi di pulizia e servizi integrativi*” presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, indetto con bando di gara del 4



Il Prefetto della provincia di Cosenza

maggio 2012 dalla Regione Calabria in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA) e affidato con determinazione nr. 416 del 23/06/2014 per la durata di cinque anni, con scadenza fissata al 31/07/2019, per l'importo complessivo annuale di € 6.035.058,91 (CIG 4067112EFB) e in particolare:

- con delibera n. 276 del 1° agosto 2019 la durata del contratto riferito al suddetto appalto di servizi è stata prorogata per un anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2020, nelle more della definizione della nuova gara indetta da Consip spa;
 - con delibera n. 141 del 7 agosto 2020 il termine di scadenza del contratto d'appalto, inerente il servizio di pulizia e servizi integrativi affidato alla Coopservice Soc. Coop. (CIG 4067112EFB), è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2020, nelle more dell'aggiudicazione definitiva, da parte di Consip spa, del lotto n. 10 della Convenzione, specificamente destinato alla prestazione del servizio nell'area geografica della Regione Calabria;
 - in data 29 settembre 2020 il lotto n. 10 (ordinario) della Convenzione, riferito alle Regioni Calabria e Sicilia, è stato aggiudicato alla Coopservice Soc. Coop p.a. - esecutore uscente del precedente ed analogo servizio - per un importo di € 91.700.000,00; con delibera n. 18 del 27 gennaio 2021, il precedente termine contrattuale del 31 dicembre 2020 è stato differito ancora, al 31 marzo 2021, nelle more dell'attivazione del lotto n. 10 della Convenzione Consip "Servizi di Pulizia per gli Enti SSN";
 - la Coopservice Soc. Coop. si è aggiudicata anche il lotto n. 14 (accessorio), relativo agli Ambiti territoriali e Aziende Sanitarie ed Ospedaliere individuati nei lotti 9 e 10, per un importo di € 74.200.000,00.
- B) Nell'ambito del citato procedimento penale 2013/2018 R.G.N.R., con ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa in data 16 dicembre 2020 e allegata alla proposta ANAC, il GIP presso il Tribunale di Cosenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro procuratori speciali e dipendenti della Coopservice Soc. Coop., contestando agli indagati condotte illecite che integrano gli estremi dei reati di truffa aggravata (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di falso (artt. 476, c. 2, e 479 c.p.) con riferimento all'appalto per i "Servizi di pulizia e servizi integrativi" presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, (CIG 4067112EFB). Nella fattispecie, le condotte illecite contestate agli indagati - seppur non espressamente annoverate tra le fattispecie delittuose elencate nell'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014 - rientrano tra le "situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali" che vanno prese in considerazione per verificare i presupposti di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese. Con successivo provvedimento dello stesso GIP emesso in data 17 marzo 2021, la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a quattro degli indagati, è stata revocata e sostituita con la misura restrittiva dell'obbligo di dimora. Secondo le risultanze giudiziarie, le condotte illecite riguardano la fase esecutiva dei servizi di pulizia e servizi integrativi di cui al contratto d'appalto stipulato con l'Azienda Ospedaliera di Cosenza (CIG 4067112EFB) e consistono:
- nell'aver predisposto false rendicontazioni in merito all'effettuazione delle ore di lavoro per i servizi integrativi, extra integrativi e complementari, mediante la compilazione di prospetti con dati non veritieri circa il numero delle ore giornaliere effettuate dal personale della società appaltatrice Coopservice e dalla società sub-appaltatrice Multiservice Sud e



Il Prefetto della provincia di Cosenza

con i corrispondenti importi di denaro, per un ammontare complessivo pari a € 3.092.416,04, quale corrispettivo per prestazioni di lavoro mai rese;

- nell'aver posto in essere artifici e raggiri, facendo figurare e rendicontando ore di lavoro relative a servizi integrativi ed extra integrativi mai effettuate; nell'aver svolto servizi di pulizia del tutto inadeguati, scarsi e insufficienti sul piano qualitativo e quantitativo, e comunque non conformi a quelli contrattualmente pattuiti;
- nell'aver impiegato, per le mansioni di cura e igiene alla persona, personale addetto ai servizi di pulizia e non inquadrato contrattualmente nella categoria degli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- nel non aver messo effettivamente a disposizione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza l'adeguato sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti gli interventi manutentivi di pulizia eseguiti quotidianamente, come richiesto dal Capitolato speciale di appalto;
- il giudice penale ha contestato alla Coopservice la responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

C) In un primo tempo era stato previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, del valore complessivo di euro 3.092.416,04, rientranti nella disponibilità degli indagati e corrispondenti al profitto dei reati di truffa, mentre con successivi provvedimenti depositati in data 5 e 11 febbraio 2021, il Tribunale del Riesame di Cosenza, Sezione penale, ha disposto che il suddetto sequestro preventivo *«venga rivolto in via principale sulle somme di denaro e/o beni della società Coopservice, corrispondenti al profitto dei reati di truffa per l'importo di euro 3.092.416,04 e solo in subordine, qualora il suddetto sequestro risulti impossibile o in caso di incapienza, si effettui il sequestro delle somme di denaro, beni o altre utilità, di valore equivalente al profitto del reato, nella disponibilità degli indagati»*.

Il GIP presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 15 febbraio 2021, non ha eseguito il sequestro preventivo, né ha applicato la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (misura richiesta dalla Procura della Repubblica procedente ai sensi del D.lgs. 231/2001), in considerazione della ritenuta "riparazione delle conseguenze del reato" «realizzata a mezzo del rilascio di garanzia bancaria "a prima richiesta" – dell'importo di € 3.092.416,04 – in favore della persona offesa dal reato», cioè dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Con successiva ordinanza del 22 marzo 2021, il Tribunale del Riesame di Cosenza, Sezione penale, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal P.M. avverso il sopra citato provvedimento del GIP in data 15 febbraio 2021, e ha disposto nei confronti della Coopservice il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 19 e 53 D.lgs. 231/2001, *«delle somme di denaro corrispondenti al profitto dei reati di truffa complessivamente pari a € 3.092.416,04, nonché qualora il sequestro diretto del profitto non fosse possibile, il sequestro delle somme di denaro, beni o altre utilità (denaro contante, conti correnti bancari e postali, depositi titoli, fondi di investimento, buoni postali, libretti di risparmio nonché degli altri strumenti finanziari comunque denominati, veicoli e beni immobili intestati alla società) di valore equivalente al profitto del reato»*;

CHE la valutazione della **gravità dei fatti** e della sua portata è riscontrabile, per come evidenziato anche dall'ANAC, ancora dagli atti del procedimento penale del Tribunale di Cosenza N. 2013/2018 R.G.N.R. e, in particolare, dalle valutazioni espresse dal Tribunale del Riesame di Cosenza nell'ordinanza emessa in data 22 marzo 2021, che si riportano in sintesi di seguito:



Il Prefetto della provincia di Cosenza

- le violazioni, anche di natura penale, poste in essere dagli indagati non sono state oggetto di spontanea ed immediata censura da parte di alcun organo, tant'è che nessuno degli indagati è stato attinto da sanzioni disciplinari da parte della società, prima dell'applicazione delle misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria, nonostante le previsioni del Modello Organizzativo, e nonostante la gravità delle condotte contestate nel procedimento penale, fosse stata oggetto di segnalazioni e contestazioni formali, effettuate dai dirigenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alle reiterate violazioni e inadempienze contrattuali verificatesi nello svolgimento tanto dei servizi ordinari quanto dei servizi complementari;
- la gravità delle condotte illecite è attestata, altresì, dall'entità dei danni che ammontano a milioni di euro ed esorbitano la dimensione dell'inadempienza contrattuale per integrare – nel compendio reso dall'Autorità Giudiziaria nell'ordinanza di misure cautelari del 16 dicembre 2020 - il *“compimento di attività, lato sensu, decettive attribuibili ai referenti locali della società appaltatrice benché abbia concorso, nel determinismo del danno, l'acquiescenza prestata dagli organi dell'azienda pubblica”*;
- le misure di self-cleaning e le ulteriori iniziative sono state assunte dalla Coopservice successivamente al provvedimento cautelare del GIP in data 16 dicembre 2020 (sospensione dal servizio degli indagati e revoca notarile delle procure speciali loro conferite, con conseguente venir meno del loro potere di rappresentanza dell'ente; decisione della Coopservice di non impiegare gli indagati, una volta cessata la loro sospensione dal servizio, in ambiti implicanti rapporti con la P.A.; nomina di un revisore contabile esterno all'ente con il compito di controllare il contratto di appalto in proroga tra Coopservice e Azienda Ospedaliera di Cosenza a partire da gennaio 2021; comportamento collaborativo dell'ente con l'autorità giudiziaria);
- vi è poi da evidenziare che il giudice penale ha considerato tali elementi preclusivi esclusivamente ai fini dell'applicazione alla Coopservice della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, richiesta dal P.M. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, motivando in base alla mancanza di uno dei presupposti, ossia il requisito del pericolo di reiterazione di illeciti amministrativi della stessa indole di quelli oggetto del procedimento penale, secondo un giudizio prognostico che prescinde dalla valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria in relazione agli illeciti contestati;

TENUTO CONTO:

- che le condotte fraudolente contestate agli indagati sono state poste in essere nell'esclusivo vantaggio della Coopservice, consentendo a quest'ultima di lucrare un illecito profitto derivante dall'esborso di un'ingente somma di denaro pubblico pari a € 3.092.416,04, per il pagamento, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, di fatture per prestazioni mai rese;
- che tali condotte sono state poste in essere da soggetti ai quali erano stati conferiti poteri di rappresentanza della società, in forza di procure notarili speciali, nonché da soggetti sottoposti alla direzione dei primi;
- che l'attività degli indagati si è riverberata inevitabilmente sull'intero assetto aziendale in termini di *“colpa da organizzazione”* e incide sulla serietà professionale e sull'immagine reputazionale dell'operatore economico nel suo complesso;



Il Prefetto della provincia di Cosenza

- che la Coopservice, soggetto esecutore uscente, è risultata nuovamente affidataria di analogo appalto di servizi, da eseguire anche per la Regione Calabria, e quindi ancora presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

RISCONTRATO, quindi, che risulta di fondamentale importanza, nel preminente pubblico interesse, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.l. 90/2014, procedere, seppur per un periodo contenuto, ad un'attività di monitoraggio e sostegno della Cooperservice, al fine di accertare, in particolare, l'effettiva portata ed efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui la Società si è dotata, di cui al d.lgs 231/2001, anche in relazione all'espletamento di servizi a favore della Pubblica Amministrazione nell'esecuzione di rapporti contrattuali discendenti da appalti aggiudicati alla Coopservice o che, nel periodo, la stessa Società andrà ad aggiudicarsi;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra evidenziato e valutati anche le argomentazioni espresse, gli elementi forniti e la documentazione prodotta dalla Società, attraverso il proprio legale, con la citata audizione del 12 gennaio 2022 e con le note rispettivamente del 10 novembre 2021, acquisita al prot. n. 0119623 il 12/11/2021, e del 17 gennaio 2022, acquisita nella medesima data al prot. n.6309, dai quali emerge:

- che le fattispecie di reato ipotizzate nel procedimento penale-presupposto dell'avvio del procedimento ex art. 32 d.l. 90/2014 non rientrano tra quelle che lo legittimano;
- che il contratto da cui origina il procedimento penale ha già avuto la sua conclusione e che l'eventuale applicazione della misura oltre la sua durata è stata normativamente introdotta solo dopo la proposta del Presidente ANAC, che reca la data del 29 ottobre 2021, né il nuovo contratto stipulato relativamente alla gara Consip di cui la Coopservice è risultata aggiudicataria può rappresentare una sorta di prolungamento del primo;
- che il Presidente dell'Anac, nel formulare la proposta, non avrebbe tenuto nella debita considerazione tutte le argomentazioni poste a difesa della Coopservice, non le ha concesso audizione e avrebbe sforato il termine indicato nella Linee Guida, previsto in 180 giorni a decorrere dalla comunicazione di avvio, avvenuta il 7 aprile 2021 con scadenza il 24 ottobre 2021 e non già il 29 ottobre 2021 (data della proposta Anac);
- che il Presidente dell'Anac, nel misurare la gravità dei fatti, avrebbe avuto come unico punto di riferimento il giudizio penale, senza procedere ad un accertamento autonomo, non attribuendo giusta rilevanza alle misure organizzative adottate e costantemente implementate secondo le normative vigenti, ai sofisticati sistemi anticorruzione e di sicurezza del lavoro applicate, alle misure di self-cleaning adottate nei confronti anche dei dipendenti coinvolti nella vicenda penale, alla nomina di un consulente esterno, alla formale comunicazione all'Azienda Ospedaliera di voler procedere al pagamento immediato della somma pari a 3.485.083,88, a titolo di risarcimento del preteso danno patito;
- che la dichiarata disponibilità dei vertici societari ad essere auditi e a collaborare con le Autorità ha l'obiettivo di provare come la Società non si sia limitata ad adottare un modello di *governance* efficiente ed efficace solo sulla carta, ma sia da sempre improntato alla legalità e, quindi, non intaccabile da quest'unica vicenda;

CONSTATATO che:



Il Prefetto della provincia di Cosenza

- come già evidenziato, le condotte illecite contestate agli indagati - seppur non espressamente annoverate tra le fattispecie delittuose elencate nell'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014 - rientrano tra le "situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali" che vanno prese in considerazione per verificare i presupposti di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese;
- che la nuova aggiudicazione conseguita da Coopservice non presenta alcuna attinenza né implicazione con il precedente appalto, che resta l'unico contratto rilevante, anche alla luce della novella normativa di cui alla legge 156/2021, che ha integrato il comma 8 dell'art. 32 d.l. 90/2014 prevedendo che la misura di sostegno e monitoraggio possa essere disposta "*anche laddove sia stato concluso ed interamente eseguito il contratto di appalto*", novella di indubbia applicabilità per il principio del *tempus regit actum*;
- la proposta del Presidente dell'Anac discende dalla gravità dei fatti emersi in sede penale, la cui portata, avendo il relativo procedimento raggiunto la fase dibattimentale, è confortata da adeguata solidità probatoria che, seppur non ancora rivestente i crismi della definitività, rende ultroneo un supplemento istruttorio;
- la stessa proposta del Presidente dell'Anac è atto endoprocedimentale e, in quanto tale, il suo prodursi –anche successivamente al termine ordinatoriamente previsto- non pregiudica l'audizione e la compiutezza valutativa degli apporti di parte anche nelle fasi successive del procedimento, così com'è avvenuto;
- pur riscontrando successive iniziative della Società tese a dar vita ad un modello organizzativo dalle connotazioni più stringenti ed efficaci per prevenire il riproporsi di vicende quali quelle relative al procedimento penale di riferimento, ciò non elide la necessità della Pubblica Istituzione competente di avvalersi di quegli strumenti che l'Ordinamento offre per avere un diretto riscontro della bontà delle misure che la Società ha inteso attivare in autonomia, tenendo in adeguata considerazione la molteplicità di pubblici contratti in essere e di pubbliche gare partecipate dalla stessa: in tal senso anche la proposta Anac, formulata affinché "*...sia demandato a soggetti terzi, in grado di avere un punto di osservazione neutrale, la verifica dell'effettiva portata ed efficacia del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" dell'impresa*";
- a tal fine, come proposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa di cui all'art. 32, comma 8, si rivela la più idonea, in termini anche di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che, trattandosi di misura che trascende il singolo rapporto negoziale turbato dagli illeciti, estende i suoi effetti alla complessiva gestione dell'impresa con l'intento di accompagnare i poteri di amministrazione, avviando un percorso finalizzato a riportare la linea gestionale su canoni di legalità e trasparenza;
- le stesse misure di *self cleaning* introdotte nel nuovo modello organizzativo, nonché il comportamento responsabile e collaborativo successivamente dimostrato dalla Società, consentono, comunque, di fissare un periodo di sostegno e monitoraggio sufficientemente contenuto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del precitato d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la misura del sostegno e monitoraggio nei confronti della **Coopservice Società Cooperativa P.A.** per la durata di mesi 3 (tre), eventualmente prorogabili, affidandone l'esecuzione ad un esperto con il compito di fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e



Il Prefetto della provincia di Cosenza

modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno ed agli organi amministrativi e di controllo;

INTERPELLATO, a tal fine, il Dott. Luca LITTAME', nato a Conselve (PD) l'8 agosto 1972, rientrante tra i professionisti ritenuti di comprovata ed elevata esperienza e professionalità nel settore dell'organizzazione aziendale che hanno fatto pervenire i propri curricula in relazione all'incarico di amministratore straordinario e/o esperto, ai sensi dell'art. 32 del d.l.24 giugno 2014, n.90;

DATO ATTO che il suddetto professionista ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al d. lgs. n.39/2013;

VISTO il più volte richiamato art. 32 del d.l.24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

DECRETA

di nominare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per un periodo di mesi 3 (tre), il Dott. Luca LITTAME', nato a Conselve (PD) l'8 agosto 1972, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio della Coopservice Società Cooperativa P.A. (P.IVA.: 00310180351).

In particolare, l'esperto dovrà affiancare gli organi della Società, al fine di agevolare il ritorno a parametri di piena legalità, a tutela della correttezza e regolarità di tutti gli appalti pubblici di cui Coopservice risulti affidataria, verificando, a tal fine, l'effettiva portata ed efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui la Società si è dotata, anche in relazione all'espletamento di servizi a favore della Pubblica Amministrazione nell'esecuzione di rapporti contrattuali in essere.

Rinvia ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le funzioni oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze linee guida, citate in premessa.

DISPONE

1) di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alla Coopservice Società Cooperativa P.A. (P.IVA.: 00310180351);

2) di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, al Prefetto della provincia di Reggio Emilia, all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, all'Avvocatura Generale dello Stato e a quella Distrettuale di Catanzaro;



Il Prefetto della provincia di Cosenza

3) di dare mandato all'esperto nominato di provvedere a comunicare il presente decreto alle eventuali altre Amministrazioni ed Enti istituzionalmente competenti in relazione all'oggetto dell'incarico;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 15-ter del d. lgs. n. 33/2013, introdotto dall'art. 14 del d. lgs. n. 97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Cosenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1040, del 14 novembre 2018 "Pubblicazione delle proposte del Presidente dell'ANAC e dei decreti prefettizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. n.33/2013, e dell'art. 32, co. 8, del d.l. n. 90/2014;

5) di dare atto che, avverso il presente decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza.

F.to IL PREFETTO
Ciaramella